



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Prot. 4774 del 10 marzo 2016**

**Designazione dell'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione protetta “Valdemone”, riferita all'olio extra vergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il regolamento (CE) n. 205 del 4 febbraio 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Valdemone” riferita all'olio extra vergine di oliva;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.121 del 24 maggio 2008, con il quale l'organismo “Suolo e Salute Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Valdemone”;

**Visto** il decreto 3 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.122 del 27 maggio 2011, con il quale è stata prorogata l'autorizzazione triennale di cui sopra;

**Vista** la nota n.1417 del 10 dicembre 2015, con la quale “Suolo e Salute Srl” ha comunicato di voler rinunciare all'espletamento delle funzioni di controllo previste dagli art. 36 e 37 del regolamento (UE) 1151/2012 per la denominazione “Valdemone”;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Vista** la nota n. 83113 del 16 dicembre 2015 con la quale la Regione Siciliana ha indicato l'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio”, quale struttura di controllo della denominazione “Valdemone”;

**Considerato** che non nota n. 930 dell'8 febbraio 2016 l'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” ha trasmesso il piano di controllo per la denominazione “Valdemone” conformemente allo schema tipo di controllo;

**Considerato** che il medesimo piano dei controlli, ritenuto conforme, è stato trasmesso alla Regione siciliana con nota n. 3940 del 29 febbraio 2016;

**Considerato** che da parte della Regione Siciliana non sono pervenute osservazioni in merito alla documentazione presentata dall' “Istituto Regionale del Vino e dell'Olio”;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n.271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

**Visto** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

**D E C R E T A:**

**Articolo 1  
(Designazione)**

1. L'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Valdemone”, registrata in ambito Unione Europea con regolamento della Commissione (CE) n. 205 del 4 febbraio 2005.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, “Suolo e Salute Srl” cesserà le funzioni di controllo per la denominazione protetta “Valdemone”.

3. “Suolo e Salute Srl” dovrà rendere disponibile all’“Istituto Regionale della Vite e dell’Olio” tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione “Valdemone”.

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione “Valdemone”, presentati dall’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” con la nota citata in premessa, sono approvati.

**Articolo 3**

**(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. L’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente, e dell’organo decidente i ricorsi, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’ Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4**

**(Decorrenza e durata del provvedimento)**

1. La designazione di cui all’art. 1 ha validità triennale e decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell’ambito del periodo di validità della designazione l’“Istituto Regionale del Vino e dell’Olio” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5**

**(Obblighi di comunicazione)**

1. L'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Valdemone”, delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. L'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Valdemone” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3 L'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 6**

**(Vigilanza)**

L'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 7**

**(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte dell'“Istituto Regionale del Vino e dell'Olio”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 526/99.

Il presente decreto, il piano dei controlli ed il tariffario di cui all'articolo 2, sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to

Il Direttore Generale  
(Dott. Roberto Tomasello)